703. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

PAG.

Comunicazioni 3

Missioni valevoli nella seduta del 28 marzo 2000 3

Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) 3

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (Trasmissione di un documento) 4

Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento) 4

Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (Trasmissione di un documento) ... 4

Atti di controllo e di indirizzo 4

ERRATA CORRIGE 4

Interpellanze e interrogazioni 5

(Sezione 1 – Ritardi da parte della Zecca nella produzione di monete euro) 5

(Sezione 2 – Iniziative volte all'individuazione e alla tutela delle specie animali protette) 7

PAG

(Sezione 3 – Stato di attuazione dei programmi predisposti dall'ANPA – Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) 7

(Sezione 4 – Riduzione del credito alle piccole e medie imprese da parte del sistema bancario italiano) 8

Proposta di legge n. 6698 9

(Sezione 1 – Articolo 1) 9

(Sezione 2 – Articolo 2) 9

(Sezione 3 – Ordini del giorno) 9

Disegno di legge di conversione S. 4457 (approvato dal Senato) n. 6848 11

(Sezione 1 – Articolo unico; articoli del decreto-legge) 11

(Sezione 2 – Modificazioni apportate dal Senato) 14

(Sezione 3 – Modificazioni apportate dalla Commissione) 16

(Sezione 4 – Emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge) 18

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 28 marzo 2000.

Ballaman, Bampo, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, Danese, De Franciscis, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Olivo, Ostillio, Pozza Tasca, Radice, Ranieri, Rivera, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Zagatti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Ballaman, Bampo, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, De Franciscis, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Olivo, Ostillio, Pozza Tasca, Radice, Ranieri, Rivera, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita, Zagatti.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 27 marzo 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

TATARELLA: « Modifica all'articolo 14 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di trattamento dei dati personali » (6896).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VIII Commissione (Ambiente):

FILOCAMO: « Modifiche alla legge 11 novembre 1996, n. 574, in materia si smaltimento delle acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive » (6818) *Parere delle Commissioni I, XIII (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PEZZOLI: « Agevolazioni per l'accesso all'abitazione delle giovani coppie » (6838) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

X Commissione (Attività produttive);

BERLUSCONI ed altri: « Norme per il sostegno e lo sviluppo in Italia della « new economy » (6836) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e XI.*

Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettere del 24 marzo 2000, ha trasmesso due note relative all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea FONTANINI n. 9/6557/83, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 1999 e alla risoluzione conclusiva in Commissione NESI ed altri n. 8/00060, approvata dalle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e X (Attività produttive, commercio e turismo) nella seduta del 22 febbraio 2000,concernenti l'individuazione delle aree ammissibili ai fondi strutturali dell'obiettivo 2 e agli aiuti di Stato a finalità regionale di cui all'articolo 87, comma 3, del Trattato dell'Unione europea.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e X (Attività produttive, commercio e turismo), competenti per materia.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 23 marzo 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *f)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 2 marzo 2000.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), con lettera in data 10 marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 4 novembre 1997, n. 413, recante misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene, la prima relazione – riferita all'anno 1998 – sui risultati delle verifiche effettuate dall'agenzia stessa in merito alle caratteristiche delle benzine commercializzate nel nostro Paese. (doc. CLXVIII, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 1° febbraio 2000, pagina 4, prima colonna, trentasettesima riga, il numero (6825) è sostituito dal seguente: (6285).

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 27 marzo 2000, pagina 5, prima colonna, sest'ultima riga, la parola « trimestre » è sostituita da « semestre ».

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Ritardi da parte della Zecca nella produzione di monete euro)

A) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere – premesso che:

secondo notizie apparse sul quotidiano « *il Sole 24 Ore* » del 6 marzo 2000, la Zecca dello Stato è in ritardo sul calendario di marcia per la produzione dell'Euro entro la scadenza del 1° gennaio 2002, data nella quale l'Italia dovrà avere a disposizione 7,4 miliardi di pezzi Euro da distribuire ai cittadini;

le cause del ritardo sarebbero da imputarsi ad alcune partite difettose di materiale ma anche alle vicende dell'istituto, impegnato nel piano di ristrutturazione, che prevede la riduzione degli organici e la cessione di quasi tutte le società controllate;

l'attività, per intensificare la produzione, è stata dirottata anche in una sede periferica ed è stata ridotta quella relativa ad altre commesse in lavorazione, ma alcune fonti interne all'istituto *(Il Messaggero*, 18 gennaio 2000) riferiscono della probabilità di ricorrere a società esterne, anche straniere;

da notizie di stampa risalenti al 18 gennaio 2000, *(Il Messaggero)*, risulterebbe che a quell'epoca le monete euro stampate fossero 300 milioni di pezzi, a differenza di quelle già prodotte da Germania e Francia che sarebbero arrivate a tre miliardi, un ritardo accumulato il cui recupero, come è stato spiegato da addetti al settore, « è impresa difficile », anche perché « a causa della riorganizzazione vengono sostituiti lavoratori e dirigenti che conoscono la materia, con chi ha meno esperienza e qualificazione », ma che il Presidente dell'istituto ha definito come « normali difficoltà, comuni anche ad altri paesi » e dovute anche alla fase di ristrutturazione in corso;

nell'aprile 1999, un ex consigliere di amministrazione dell'istituto, il signor Roberto Tribuni, aveva denunziato al presidente, l'ingegnere Michele Tedeschi, il concreto rischio di un fallimento della commessa Euro anche per le scelte operate dall'allora direttore della Zecca, l'ingegnere Nicola Ielpo, che aveva operato alcune sostituzioni in ruoli strategici per la commessa, rimuovendo i due caporeparti ed il caposettore della stampa monete, di riconosciuta competenza ed esperienza;

uno dei capisettore sostituiti, il signor Tomai, tempo addietro, in qualità di sindacalista, aveva presentato un esposto alla procura della Repubblica di Roma, dove denunciava l'irrisorietà dei prezzi corrisposti per alcune lavorazioni effettuate presso la Zecca ed aveva più volte conte-

stato i metodi di organizzazione del lavoro nell'area monetaria;

l'ingegner Ielpo è stato recentemente messo a disposizione del direttore generale per svolgere incarichi relativi ai rapporti con l'area Euro, ed è stato sostituito con l'ingegner Renato Vigezzi che, tuttavia, non ha revocato alcuno dei provvedimenti adottati dal suo predecessore, né risulta abbia svolto alcun riscontro sulle denuncie trasmesse dal signor Tribuni e dal signor Tomai;

l'inefficienza del settore della produzione di monete è emerso più volte sia da interrogazioni parlamentari sia in articoli di stampa: e già nel 1997 l'istituto dovette corrispondere una penale di tre miliardi di lire alla Thailandia per non aver rispettato le clausole della commessa per la produzione di monete a causa della pessima qualità dei materiali utilizzati, forniti da due società consociate, la Verres, che fornisce tuttora i tondelli all'istituto, e la Conial, produttrice dei laminati in cupronichel. Nel 1998 la Conial è stata acquistata da un privato e poi recentemente ceduta alla ditta tedesca VDM, produttrice di tondelli per la produzione dell'Euro, del cui consiglio di amministrazione fa parte un ex dirigente della Verres, uomo di fiducia dell'ingegner Ielpo;

il prezzo della commessa per gli Euro si aggirerebbe intorno ai 1.200 miliardi a carico dell'amministrazione del tesoro, sebbene l'istituto abbia fatto sapere che « il prezzo della commessa si aggira su quei livelli, ma non ci sono ancora impegni di pagamento da noi conosciuti » *(il Messaggero*, 18 gennaio 2000);

il 7 novembre 1996, in risposta all'interrogazione Taradash n. 4-00746, il Sottosegretario al tesoro, onorevole Laura Pennacchi, ha sottolineato che « il citato istituto è un ente pubblico economico le cui finalità istituzionali sono previste e definite dalla legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive integrazioni. La natura economica impone all'istituto un equilibrio economico gestionale per raggiungere il quale deve operare anche sul mercato attraverso l'offerta di propri prodotti quando la domanda pubblica di beni e servizi non assorbe l'intera capacità produttiva dell'azienda. » —:

quali siano i profitti della società Conial sulla fornitura di laminati in cupronichel e quali i costi da essa sostenuti per l'acquisto dei materiali in Russia ed Ucraina per la produzione di Euro;

quali siano i costi sostenuti dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato per l'acquisto dei tondelli necessari all'espletamento della commessa Euro e quali siano i costi sostenuti dalla Verres per l'acquisto dei laminati in cupronichel;

quali siano i costi sostenuti dalle altre zecche europee per la produzione delle monete Euro e quale sia stata la quantità di pezzi a tutt'oggi prodotta dall'Istituto poligrafico e dalle altre singole zecche europee;

se sia vero che l'istituto si trovi in grave ritardo nell'espletamento della commessa Euro e, in tal caso, se non ritenga opportuno verificare i motivi di tale ritardo e le eventuali responsabilità che lo abbiano determinato, considerando che l'addotta ragione della particolare fase di ristrutturazione che l'istituto sta attraversando non può giustificare ritardi nella produzione Euro per la quale esistono scadenze precise ed inderogabili il cui rispetto il Governo italiano deve garantire;

se sia vero che al fine di recuperare il grave ritardo accumulato, la produzione di Euro sia stata affidata in parte a imprese private anche straniere e, in tal caso, quali esse siano, quanta parte della produzione spetti loro, con quali costi a carico dell'istituto, quali siano state le modalità e i criteri con i quali esse siano state scelte e se il coinvolgimento di altri soggetti nella commessa Euro abbia costituito un onere aggiuntivo di spesa;

quale sia il prezzo della commessa corrisposto o da corrispondere a carico del bilancio del ministero del tesoro;

se non ritenga opportuno verificare se la gestione del personale e l'organizzazione della produzione da parte dell'Istituto poligrafico siano coerenti con i principi di economicità ed efficienza, con quello di trasparenza e, in generale, se le scelte operate dalla direzione siano conformi alle finalità istituzionali previste dalla legge 13 luglio 1966, n. 559.
(2-02298) « Taradash ».

(10 marzo 2000)

(Sezione 2 – Iniziative volte all'individuazione e alla tutela delle specie animali protette)

B) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere – premesso che:

sul mensile di informazione del ministero dell'ambiente *L'ambiente-informa*, anno II n. 6-1999, si è data notizia del potenziamento della segreteria della commissione scientifica sulla Cites (Convenzione internazionale sul commercio delle specie in via di estinzione), al fine di rafforzare il lavoro preliminare dei dati necessari per le valutazioni che devono essere effettuate dalla commissione;

si è data altresì notizia della produzione del repertorio della fauna protetta in Italia, che, secondo il ministero, dovrebbe essere stampato nel corso del prossimo anno –:

quali siano i dati più significativi del citato potenziamento della segreteria della commissione scientifica sulla Cites e se sia possibile avere ulteriore conferma circa la pubblicazione, entro il 2000, del repertorio della fauna protetta che, come « summa » delle disposizioni vigenti, può offrirsi come strumento valido per tutti gli operatori del settore. (3-04660)

(23 novembre 1999)

(Sezione 3 – Stato di attuazione dei programmi predisposti dall'ANPA – Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente)

C) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere – premesso che:

l'Anpa (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), ente di diritto pubblico posto sotto la vigilanza del ministero dell'ambiente, svolge compiti generali di consulenza e di rapporto tecnico-scientifico nei confronti del ministero e, tramite convenzione, nei confronti di altre amministrazioni ed enti pubblici;

l'Agenzia di cui sopra ha impostato programmi di attività finalizzati alla raccolta, sistematizzazione ed informatizzazione di elementi conoscitivi in materia di: *a)* tecnologie ecologicamente compatibili; *b)* pratica di salvaguardia e di recupero ambientale; *c)* tecnologie di monitoraggio, valutazione e controllo dei livelli di inquinamento: *d) deficit* di specializzazione professionale nei più disparati settori di tutela e recupero ambientale: *e)* educazione e formazione tecnico-scientifica in campo ambientale;

detti programmi sono assolutamente rilevanti ai fini della elaborazione e della applicazione pratica di una seria ed organica politica per la tutela dell'ambiente;

appare importante sapere se ed in che misura detti programmi sono stati realizzati –:

analiticamente, ed in ragione delle materie che l'Anpa si è proposta di affrontare e più sopra elencate, se gli elementi conoscitivi di tutti i settori evidenziati siano stati organicamente raccolti ed opportunamente sistematizzati ed informatizzati e, in caso affermativo, quale applicazione pratica sia stata successivamente offerta dal ministero dell'ambiente al lavoro predisposto dall'Anpa. (3-04664)

(23 novembre 1999)

(Sezione 4 – Riduzione del credito alle piccole e medie imprese da parte del sistema bancario italiano)

D) Interrogazione:

FIORI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere:

se risponda al vero che negli ultimi anni il sistema bancario italiano ha sottratto credito alle piccole e medie imprese in favore di investimenti in titoli che garantirebbero una maggiore redditività;

se tale scelta sia direttamente legata a recenti privatizzazioni di istituti di credito pubblici o semi-pubblici che si stanno orientando per la massimizzazione dei profitti a breve termine e quindi per la drastica riduzione, fino all'abbandono, dei finanziamenti produttivi;

se non ritenga che sia invece urgente per lo sviluppo e l'occupazione invertire dei profitti a breve termine e quindi per la drastica riduzione, fino all'abbandono, dei finanziamenti produttivi;

se non ritenga che sia invece urgente per lo sviluppo e l'occupazione invertire tale tendenza e introdurre misure e riforme che garantiscono al sistema produttivo il credito necessario, nonché norme che sottopongono a specifica tassazione le transazioni finanziarie di tipo esclusivamente speculativo;

quale sia stato negli ultimi anni l'andamento dell'indebitamento del settore privato col sistema bancario, distinguendo l'indebitamento non-finanziario da quello puramente finanziario. (3-04569)

(10 novembre 1999)

PROPOSTA DI LEGGE: FURIO COLOMBO ED ALTRI: ISTITUZIONE DEL « GIORNO DELLA MEMORIA » IN RICORDO DELLO STERMINIO E DELLE PERSECUZIONI DEL POPOLO EBRAICO E DEI DEPORTATI MILITARI E POLITICI ITALIANI NEI CAMPI NAZISTI (6698)

(A.C. 6698 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 1.

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, « Giorno della Memoria », al fine di ricordare la *Shoah* (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

(A.C. 6698 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. In occasione del « Giorno della Memoria » di cui all'articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere.

(A.C. 6698 – sezione 3)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

tra le tragedie umane verificatesi durante la seconda guerra mondiale rientrano, anche e purtroppo, quelle delle violenze alle donne ciociare stuprate dalle truppe marocchine;

di tale orribile vicenda sono viva testimonianza sia l'omonimo film « La ciociara », sia i segni indelebili portati da alcune di quelle donne ancora in vita ed il ricordo diffuso nelle menti e negli animi dei cittadini della bassa Ciociaria;

sarebbe auspicabile che anche per la tragedia delle donne ciociare, al pari di quanto previsto per i soggetti di cui all'articolo 1 del proposta di legge n. 6698, possano attuarsi importanti iniziative di ricordo e di rievocazione;

impegna il Governo

a far sì che, parallelamente alle attività di cui all'articolo 2 della proposta di legge in esame, che si svolgeranno in futuro durante il « Giorno della Memoria », ne siano attuate altre di pari tenore nei territori ciociari, dove sono ancora in vita le « ciociare » vittime degli stupri effettuati dalle truppe marocchine durante la seconda guerra mondiale; ciò in collaborazione con le associazioni territoriali che possiedono appropriati documenti storici sulla tragedia e che ancora oggi di essa si occupano (come l'Associazione nazionale vittime civili di guerra della provincia di Frosinone).

9/6698/1. Burani Procaccini, Pecoraro Scanio.

La Camera,

esaminata la proposta di legge n. 6698, che istituisce il « Giorno della memoria » in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico;

rilevato che l'articolo 2 della proposta di legge prevede l'organizzazione di cerimonie, iniziative, incontri e momenti di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati italiani nei campi nazisti;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché nelle scuole di ogni ordine e grado possano essere anche attivati incontri e momenti di narrazione dei fatti e di riflessione, idonei a radicare nella coscienza degli italiani la condanna dei crimini delle ideologie che agirono per distruggere i valori di identità, civiltà, libertà e giustizia.

9/6698/2. Armaroli, Palmizio, Furio Colombo, Gnaga, Selva.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4457 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 FEBBRAIO 2000, N. 8, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RIPARTIZIONE DELL'AUMENTO COMUNITARIO DEL QUANTITATIVO GLOBALE DI LATTE E PER LA REGOLAZIONE PROVVISORIA DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO (APPROVATO DAL SENATO) *(6848)*

(A.C. 6848 – sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il quantitativo di latte attribuito dall'Unione europea con regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza 1° aprile 2000, affluisce alla riserva nazionale ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in base alla tabella allegata. Le regioni e le province autonome provvedono ad assegnare ai produttori operanti nel rispettivo territorio il quantitativo ripartito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo criteri oggettivi di priorità e modalità preventivamente determinati. Tali criteri devono prevedere una riserva pari almeno al 20 per cento in favore dei giovani agricoltori richiedenti, salvo il caso di mancanza di sufficienti richieste. In nessun caso possono beneficiare delle suddette assegnazioni i produttori che nel corso degli ultimi tre periodi hanno venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari.

2. Le regioni e le province autonome possono stabilire che le quote di coloro che hanno beneficiato delle assegnazioni di cui al presente articolo e di quelle di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, non possano essere in tutto o in parte vendute, affittate, comodate o costituire oggetto di contratti di soccida, per uno o più periodi, salvo documentati casi di forza maggiore. Le quote non assegnate

dalle regioni e dalle province autonome nel termine di cui al comma 1 riaffluiscono alla riserva nazionale per essere ripartite tra le altre regioni in misura proporzionale ai quantitativi fissati dalla tabella allegata.

3. Entro il 15 marzo 2000, in applicazione dell'articolo 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, le regioni e le province autonome provvedono all'aggiornamento, per il periodo 2000-2001, dei quantitativi individuali di riferimento dei produttori titolari di quota, la cui azienda sia ubicata nel proprio territorio, avvalendosi dei dati risultanti dal sistema informativo di supporto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 del 7 giugno 1999. La relativa comunicazione ai produttori interessati, da effettuarsi entro il 31 marzo 2000, è curata dall'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo. Le regioni e le province autonome provvedono entro il 30 giugno 2000 all'eventuale aggiornamento dei suddetti quantitativi individuali e alla relativa comunicazione ai produttori interessati e, tramite il sistema informativo, all'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo. Tali comunicazioni costituiscono il titolo da consegnare, in copia conforme, all'acquirente per l'applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare. Per i periodi successivi le comunicazioni devono avvenire, a cura delle regioni e delle province autonome, entro il 28 febbraio di ogni anno.

4. Alle dichiarazioni di consegna degli acquirenti e ai relativi modelli L 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni. In presenza delle anomalie di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159, le regioni e le province autonome provvedono agli occorrenti accertamenti con le modalità previste dall'articolo 3, commi 2 e 3, del suddetto decreto, ovvero con quelle dalle medesime stabilite.

5. Alle operazioni di compensazione nazionale si applicano i criteri di cui all'articolo l, comma 8, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, nonché le disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 1, in quanto compatibili. In caso di mancato pagamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo anche nei confronti del produttore, salvo diritto di rivalsa di questi nei confronti dell'acquirente insolvente o inadempiente.

6. Le regioni e le province autonome possono autorizzare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera *a)*, della legge 26 novembre 1992, n. 468, trasferimenti di quota tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, prevedendo le relative modalità di controllo. È consentita la stipulazione di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome per le relative verifiche, purché concorrano almeno le seguenti condizioni: *a)* il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo almeno il 50 per cento della loro quota; *b)* le aziende agricole dei contraenti siano ubicate nella medesima zona omogenea (di montagna, svantaggiata, di pianura). Sono in ogni caso esclusi i contratti di soccida e di comodato di stalla, che non possono avere una durata inferiore ad un intero periodo.

7. I termini per le compensazioni nazionali relative ai periodi di produzione lattiera 1997-98 e 1998-99, di cui all'articolo 1, commi 7 e 10, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, sono entrambi differiti al 30 aprile 2000.

8. Per quanto non modificato dal presente decreto, si applicano le disposizioni

della legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni e le altre disposizioni vigenti in materia. In caso di inadempimento ai compiti e obblighi spettanti alle regioni e alle province autonome in materia di quote latte, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti loro attribuiti dal presente decreto nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA DI RIPARTIZIONE

PIEMONTE	30.050
VALLE D'AOSTA	1.700
LOMBARDIA	141.900
BOLZANO	13.150
TRENTO	4.200
VENETO	43.750
FRIULI-VENEZIA GIULIA	8.650
LIGURIA	400
EMILIA-ROMAGNA	64.500
TOSCANA	3.550
UMBRIA	2.250
MARCHE	1.850
LAZIO	18.600
ABRUZZO	3.650
MOLISE	3.200
CAMPANIA	11.750
PUGLIA	10.850
BASILICATA	3.800
CALABRIA	2.400
SICILIA	5.750
SARDEGNA	8.050
TOTALE	384.000

(A.C. 6848 – sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, al secondo periodo, le parole: « produttori operanti » *sono sostituite dalle seguenti:* « produttori titolari di quota operanti » *e dopo le parole:* « oggettivi di priorità e modalità » *sono inserite le seguenti:* « dalle stesse »; *al terzo periodo, dopo le parole:* « dei giovani agricoltori richiedenti » *sono inserite le seguenti:* « , di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 441, iscritti nella apposita gestione previdenziale, anche non titolari di quota »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assegnare quantitativi di riferimento ad università degli studi, istituti di istruzione, enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione, istituti di pena, nonché istituzioni pubbliche ed enti o organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione e dell'inserimento dei portatori di *handicap* mediante la conduzione di appropriate strutture produttive. »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che le quote assegnate in applicazione del presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, non vengano in tutto o in parte vendute, affittate, date in comodato o costituiscano oggetto di contratti di soccida separatamente dall'azienda. Qualora il produttore, beneficiario delle assegnazioni di cui al presente comma, venda, affitti, conceda in comodato o faccia oggetto di contratti di soccida, separatamente dall'azienda, tutte o parte delle quote ad esso riconosciute a titolo diverso da quello di cui al presente comma, le quote ad esso assegnate ai sensi del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, confluiscono nella riserva nazionale per essere poste, al fine di rendere possibili nuove assegnazioni, nella disponibilità delle regioni e delle province autonome cui afferivano. »;

al comma 3, le parole da: « e alla relativa comunicazione » *fino alla fine del quarto periodo sono sostituite dalle seguenti*: « , dandone comunicazione, in duplice copia, di cui una recante la dicitura "per l'acquirente", agli interessati e, tramite il sistema informativo, all'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo. La copia della comunicazione sottoscritta recante la dicitura "per l'acquirente" è consegnata dal produttore all'acquirente medesimo e costituisce il titolo per l'applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare. Le regioni e le province autonome forniscono copia delle predette comunicazioni, anche su supporto magnetico, agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonché alle associazioni di produttori di latte ai sensi del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997. »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare il quantitativo individuale di riferimento alla produzione effettivamente commercializzata nel caso in cui, nel corso dell'ultimo periodo di dodici mesi, il medesimo quantitativo non è stato utilizzato per almeno il 70 per cento. Sono fatti salvi i casi di forzamaggiore e quelli debitamente certificati che colpiscono la capacità

produttiva dei produttori in questione, a condizione che siano comunicati alle competenti regioni e province autonome entro il 31 ottobre di ogni anno. I quantitativi di riferimento inutilizzati affluiscono alla riserva nazionale e sono riattribuiti alla regione o provincia autonoma cui afferiscono detti quantitativi, la quale provvede alla riassegnazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo. »;

al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I quantitativi di latte risultanti dai modelli L1 pervenuti dopo l'effettuazione delle operazioni di compensazione nazionale sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare a carico dell'acquirente inadempiente, ferme le sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998. »;

al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: « compensazione nazionale » *sono inserite le seguenti:* « , da effettuarsi entro il 31 luglio di ogni anno, »; *al secondo periodo, dopo le parole:* « coattiva mediante ruolo » *sono inserite le seguenti:* « previa intimazione » *e dopo le parole:* « anche nei confronti del produttore » *sono inserite le seguenti:* « , dopo aver verificato l'effettiva mancata trattenuta del prelievo da parte dell'acquirente, ovvero la natura non fittizia della stessa »; *sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* « Il credito del produttore è assistito dal privilegio generale sui mobili di cui all'articolo 2751-*bis*, numero 4), del codice civile. Gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi di una idonea garanzia, ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1995, a condizione che sia immediatamente esigibile, pena le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e l'eventuale revoca del riconoscimento di primo acquirente, ferma restando la responsabilità dello stesso per il versamento del prelievo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano controlli anche in corso di periodo circa la corretta applicazione dei predetti obblighi. »;

al comma 6, secondo periodo, dopo la lettera b), *è inserita la seguente:* « *b*-bis) a partire dal periodo 2000-2001 la stipula del contratto intervenga anteriormente al 31 gennaio di ogni anno e la comunicazione agli organi regionali o della provincia autonoma di controllo sia effettuata entro il 15 febbraio successivo. » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « L'atto attestante il trasferimento di quota deve essere convalidato dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione; è fatto obbligo alle parti contraenti di trasmettere detto documento ai rispettivi acquirenti che si avvalgono dello stesso ai fini del calcolo del prelievo supplementare. »;

al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il prelievo dovuto per i periodi 1997-1998 e 1998-1999 è versato dall'acquirente entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'AIMA in liquidazione. »;

dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-*bis*. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, l'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati, con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999, non opera ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. »;

dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

« 8-*bis*. Il quantitativo di latte attribuito ai sensi del regolamento (CE) n. 1256/1999, del Consiglio del 17 maggio 1999, con

decorrenza dal 1° aprile 2001, affluisce alla riserva nazionale ed è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Lo schema di decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Con le medesime modalità sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome dei quantitativi che affluiscono alla riserva nazionale a seguito di revoche, rinunce o abbandoni effettuati ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente o per effetto di ulteriori aumenti comunitari del quantitativo globale nazionale.

8-*ter*. Entro il 30 giugno 2000 l'AIMA in liquidazione provvede ad aggiornare il tasso di tenore medio nazionale di grasso di riferimento nel latte. Il tasso sarà successivamente aggiornato ogni due anni entro il 31 marzo, nel rispetto della normativa comunitaria ».

(A.C. 6848 – sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, al secondo periodo, le parole: « produttori operanti » *sono sostituite dalle seguenti:* « produttori titolari di quota operanti » *e dopo le parole:* « oggettivi di priorità e modalità » *sono inserite le seguenti:* « dalle stesse »; *al terzo periodo, dopo le parole:* « dei giovani agricoltori richiedenti » *sono inserite le seguenti:* « , di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 441, iscritti nella apposita gestione previdenziale, anche non titolari di quota »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assegnare quantitativi di riferimento ad università degli studi, istituti di istruzione, enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione, istituti di pena, nonché istituzioni pubbliche ed enti o organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione e dell'inserimento dei portatori di *handicap* mediante la conduzione di appropriate strutture produttive. »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« *2*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che le quote assegnate in applicazione del presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, non vengano in tutto o in parte vendute, affittate, date in comodato o costituiscano oggetto di contratti di soccida separatamente dall'azienda. Qualora il produttore, beneficiario delle assegnazioni di cui al presente comma, venda, affitti, conceda in comodato o faccia oggetto di contratti di soccida, separatamente dall'azienda, tutte o parte delle quote ad esso riconosciute a titolo diverso da quello di cui al presente comma, le quote ad esso assegnate ai sensi del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, confluiscono nella riserva nazionale per essere poste, al fine di rendere possibili nuove assegnazioni, nella disponibilità delle regioni e delle province autonome cui afferivano. »;

al comma 3, le parole da: « e alla relativa comunicazione » *fino alla fine del quarto periodo sono sostituite dalle seguenti*: « , dandone comunicazione, in duplice copia, di cui una recante la dicitura "per l'acquirente", agli interessati e, tramite il sistema informativo, all'organismo nazionale di intervento nel mercato agri-

colo. La copia della comunicazione sottoscritta recante la dicitura "per l'acquirente" è consegnata dal produttore all'acquirente medesimo e costituisce il titolo per l'applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare. Le regioni e le province autonome forniscono copia delle predette comunicazioni, anche su supporto magnetico, agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonché alle associazioni di produttori di latte ai sensi del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997. »;

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano effettuano, entro il 30 giugno di ogni anno, nell'ambito del bacino di propria competenza, sulla base delle dichiarazioni di consegna degli acquirenti e dei relativi modelli L1, la compensazione tra le maggiori e minori quantità di latte prodotte e commercializzate dai produttori titolari di quote, la cui azienda sia ubicata nel proprio territorio, rispetto ai quantitativi individuali di riferimento agli stessi assegnati. Entro il 15 luglio di ogni anno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano all'AIMA in liquidazione i risultati delle operazioni di compensazione. Gli eventuali esuberi risultanti in una o più regioni sono ridotti dall'AIMA in liquidazione in base alle eventuali minori quantità di latte prodotte e commercializzate nelle rimanenti regioni.

« 3-*ter*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare il quantitativo individuale di riferimento alla produzione effettivamente commercializzata nel caso in cui, nel corso dell'ultimo periodo di dodici mesi, il medesimo quantitativo non è stato utilizzato per almeno il 70 per cento. Sono fatti salvi i casi di forzamaggiore e quelli debitamente certificati che colpiscono la capacità produttiva dei produttori in questione, a condizione che siano comunicati alle competenti regioni e province autonome entro il 31 ottobre di ogni anno. I quantitativi di riferimento inutilizzati affluiscono alla riserva nazionale e sono riattribuiti alla regione o provincia autonoma cui afferiscono detti quantitativi, la quale provvede alla riassegnazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo. »;

al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I quantitativi di latte risultanti dai modelli L1 pervenuti dopo l'effettuazione delle operazioni di compensazione nazionale sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare a carico dell'acquirente inadempiente, ferme le sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998. »;

al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: « compensazione nazionale » *sono inserite le seguenti:* « , da effettuarsi entro il 31 luglio di ogni anno, »; *al secondo periodo, dopo le parole:* « coattiva mediante ruolo » *sono inserite le seguenti:* « previa intimazione » *e dopo le parole:* « anche nei confronti del produttore » *sono inserite le seguenti:* « , dopo aver verificato l'effettiva mancata trattenuta del prelievo da parte dell'acquirente, ovvero la natura non fittizia della stessa »; *sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* « Il credito del produttore è assistito dal privilegio generale sui mobili di cui all'articolo 2751-*bis*, numero 4), del codice civile. Gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi di una idonea garanzia, ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1995, a condizione che sia immediatamente esigibile, pena le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e l'eventuale revoca del riconoscimento di primo acquirente, ferma restando la responsabilità dello stesso per il versamento del prelievo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano controlli anche in corso di periodo circa la corretta applicazione dei predetti obblighi. »;

al comma 6, secondo periodo, dopo la lettera b), *è inserita la seguente:* « *b*-bis) a

partire dal periodo 2000-2001 la stipula del contratto intervenga anteriormente al 31 gennaio di ogni anno e la comunicazione agli organi regionali o della provincia autonoma di controllo sia effettuata entro il 15 febbraio successivo. » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « L'atto attestante il trasferimento di quota deve essere convalidato dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione; è fatto obbligo alle parti contraenti di trasmettere detto documento ai rispettivi acquirenti che si avvalgono dello stesso ai fini del calcolo del prelievo supplementare. »;

al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il prelievo dovuto per i periodi 1997-1998 e 1998-1999 è versato dall'acquirente entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'AIMA in liquidazione. »;

dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-*bis*. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, l'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati, con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999, non opera ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. »;

dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

« 8-*bis*. Il quantitativo di latte attribuito ai sensi del regolamento (CE) n. 1256/1999, del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza dal 1° aprile 2001, affluisce alla riserva nazionale ed è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Lo schema di decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Con le medesime modalità sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome dei quantitativi che affluiscono alla riserva nazionale a seguito di revoche, rinunce o abbandoni effettuati ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente o per effetto di ulteriori aumenti comunitari del quantitativo globale nazionale.

8-*ter*. Entro il 30 giugno 2000 l'AIMA in liquidazione provvede ad aggiornare il tasso di tenore medio nazionale di grasso di riferimento nel latte. Il tasso sarà successivamente aggiornato ogni due anni entro il 31 marzo, nel rispetto della normativa comunitaria ».

(A.C. 6848 – sezione 3)

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in base alla tabella allegata *con le seguenti:* in misura proporzionale alle riduzioni effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

*** 1. 1.** Comino, Barral, Gambato, Roscia, Signorini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in base alla tabella allegata *con le seguenti:* in misura proporzionale alle riduzioni effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

*** 1. 28.** Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la tabella allegata con la seguente:

TABELLA DI RIPARTIZIONE

Piemonte	31.665
Valle d'Aosta	1.389
Lombardia	146.437
Liguria	259
Bolzano	12.276
Trento	4.518
Veneto	43.850
Friuli-Venezia Giulia .	8.536
Emilia-Romagna	65.738
Toscana	3.185
Umbria	2.074
Marche	1.685
Lazio	16.666
Abruzzo	3.278
Molise	2.963
Campania	10.000
Puglia	10.611
Basilicata	3.389
Calabria	2.056
Sicilia	5.555
Sardegna	7.870
TOTALE ...	384.000

1. 24. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la tabella allegata con la seguente:

TABELLA DI RIPARTIZIONE

Piemonte	31.595
Valle d'Aosta	1.281
Lombardia	148.681
Liguria	279
Bolzano	11.501
Trento	4.036
Veneto	44.374
Friuli-Venezia Giulia .	8.291
Emilia-Romagna	65.475
Toscana	3.318
Umbria	2.138
Marche	1.682
Lazio	17.326
Abruzzo	3.431
Molise	2.807
Campania	10.165
Puglia	10.293
Basilicata	3.162
Calabria	1.930
Sicilia	5.088
Sardegna	7.147
TOTALE ...	384.000

1. 23. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: tre mesi *con le seguenti:* quattro mesi.

1. 59. Malentacchi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: secondo criteri *fino alla fine del terzo periodo con le seguenti:* sulla base dei loro programmi di politica agraria.

1. 19. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Trascorso tale termine, le quantità non attribuite dalle regioni e province autonome riaffluiscono alla riserva nazionale per essere ripartite tra le regioni e province autonome che hanno attribuito l'intero quantitativo loro assegnato in misura proporzionale ai quantitativi stabiliti nella tabella allegata al presente decreto.

1. 70. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

1. 60. Malentacchi.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 441, iscritti nella apposita gestione previdenziale, anche non titolari di quota.

1. 22. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 441 *aggiungere le seguenti:* , produttori di latte.

1. 51. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: iscritti nell'apposita gestione previdenziale,

*** 1. 2.** Losurdo, Aloi, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: iscritti nell'apposita gestione previdenziale,

*** 1. 52.** Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: previdenziale, *aggiungere le seguenti:* anno 1999,

1. 20. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: anche non titolari di quota.

*** 1. 21.** Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: anche non titolari di quota.

*** 1. 57.** Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: anche non titolari di quota *con le seguenti:* purché titolari di quota.

1. 71. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: salvo il caso di mancanza di sufficienti richieste *con le seguenti:* e dei produttori che operano nelle zone montane, con particolare riguardo per coloro che praticano forme di allevamento a basso

impatto ambientale, che adottano la pratica dell'alpeggio, che rispettano i metodi di produzione di cui al regolamento CE n. 1804/99 del Consiglio del 19 luglio 1999.

1. 29. Caparini.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: affittato o comunque ceduto,

*** 1. 3.** Losurdo, Aloi, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: affittato o comunque ceduto,

*** 1. 58.** Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: le quote *con le seguenti:* le sole quote.

1. 72. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di cessione totale delle quote o di cessazione dell'attività senza contestuale trasferimento a qualsiasi titolo dell'azienda, le quote aggiuntive assegnate ai sensi del presente comma confluiscono nella riserva nazionale per essere poste, al fine di rendere possibili nuove assegnazioni, nella disponibilità delle regioni cui afferivano.

1. 4. Losurdo, Franz, Aloi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il latte prodotto da razze bovine autoctone ed in via di estinzione, considerate tali da norme comunitarie, è sottratto al regime delle quote.

1. 48. Nuccio Carrara, Aloi, Losurdo, Franz, Colosimo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dall'applicazione di tale disposizione le aziende interessate nei medesimi periodi da contratti di cessione parziale, in via definitiva o temporanea, di azienda con quota.

1. 73. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Sopprimere il comma 1-bis.

1. 25. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1-bis, *dopo la parola:* riferimento *aggiungere le seguenti:* non superiori ai trecento quintali.

1. 26. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1-bis, *dopo la parola:* riferimento *aggiungere le seguenti:* non superiori ai cinquecento quintali.

1. 74. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 1-bis, *dopo le parole:* istituiti di pena, *aggiungere le seguenti:* enti fiera.

1. 75. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 1-bis, *sopprimere le parole:* ed enti o organizzazioni private riconosciute.

1. 76. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 1-bis, *aggiungere, in fine, le parole:* in misura comunque non superiore al 2 per cento del quantitativo assegnato.

1. 5. Franz, Losurdo, Aloi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: assicurano *con le seguenti:* possono stabilire.

1. 6. Franz, Losurdo, Aloi, Nuccio Carrara, Colosimo.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o costituiscano oggetto di contratti di soccida.

1. 61. Malentacchi.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per i tre periodi successivi a quello dell'assegnazione.

1. 77. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: a titolo diverso da quello di cui al presente comma *aggiungere le seguenti:* nei tre periodi successivi a quello dell'assegnazione.

1. 78. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Inoltre le regioni e le province autonome possono stabilire che le quote di coloro che hanno beneficiato delle assegnazioni di cui al presente articolo e di quelle di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, non possano essere in tutto o in parte vendute, affittate, comodate o costituire oggetto di contratti di soccida per uno o più periodi, salvo documentati casi di forza maggiore.

1. 7. Franz.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. L'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo, sulla base degli aggiornamenti eseguiti entro il 15 aprile 2000 dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano attraverso il sistema informatico, comunica ai produttori entro il 31 marzo 2000 i quantitativi di riferimento ad essi assegnati per il periodo 2000/2001. Tale comunicazione, che costituisce il titolo da produrre, in copia conforme, all'acquirente per l'applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare, è valido come assegnazione di inizio periodo e può essere successivamente modificato, da parte delle regioni e province autonome, in applicazione del successivo comma 4 in base ai dati derivati da:

a) completamento degli aggiornamenti eseguiti dalle regioni e province autonome conseguenti alle procedure di riesame ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1999, n. 131, comprensivi delle revoche totali o parziali delle quote disposte dalle regioni e province autonome in applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, a seguito delle segnalazioni effettuate dall'AIMA ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettere *d)* ed *e)*, del citato decreto del Ministro per le politiche agricole n. 159 del 1999;

b) assegnazioni di quote disposte dalle regioni e province autonome in applicazione del comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto;

c) assegnazioni di quote disposte dalle regioni e province autonome in applicazione dell'articolo 1, comma 21, della legge 27 aprile 1999, n. 118.

3-0*bis*. Sino al 15 giugno 2000 le regioni e province autonome provvedono all'aggiornamento, per il periodo 2000-2001, dei quantitativi individuali di riferimento, comunicati ai sensi del precedente comma 3,

dei produttori titolari di quote le cui aziende siano ubicate nel proprio territorio per i quali si verifichino le condizioni di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del precedente comma 3 e comunicano le nuove assegnazioni ai produttori stessi, avvalendosi del sistema informatico di supporto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159. Tale comunicazione costituisce il titolo da produrre in copia conforme all'acquirente per l'applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare, in sostituzione di quello di cui al precedente comma 3. Per i periodi successivi la comunicazione del quantitativo di riferimento dovrà avvenire entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno a cura delle regioni e province autonome.

3-0*ter*. Le revoche parziali o totali di quote effettuate dalle regioni o province autonome a seguito degli accertamenti svolti in merito alle anomalie segnalate a norma dell'articolo 1, comma 4, lettere *d)* ed *e),* del citato decreto ministeriale n. 159 del 1999, hanno efficacia a valere sul periodo 1999/2000. Nel caso in cui un produttore abbia conseguito una produzione nel corso del periodo 1999/2000, la revoca stessa ha efficacia a valere sul periodo 2000/2001.

1. 62. Malentacchi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 15 marzo 2000 *con le seguenti:* 15 aprile 2000.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2000 *con le seguenti:* 30 aprile 2000;

al terzo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2000 *con le seguenti:* 31 luglio 2000;

al sesto periodo, sostituire le parole: 28 febbraio di ogni anno *con le seguenti:* 31 marzo di ogni anno.

1. 8. Comino, Barral, Gambato, Roscia, Signorini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 15 marzo 2000 *con le seguenti:* 15 aprile 2000.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2000 *con le seguenti:* 30 aprile 2000;

1. 79. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: , in applicazione dell'articolo *fino alla fine del comma con le seguenti:* l'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo provvede all'aggiornamento, per il periodo 2000-2001, dei quantitativi individuali di riferimento dei produttori titolari di quota, effettuando, entro il 31 marzo 2000, la relativa comunicazione ai produttori interessati. Entro il 31 luglio 2000, le regioni e le province autonome, considerate le assegnazioni di cui al comma 1, provvedono all'aggiornamento dei suddetti quantitativi individuali, dandone comunicazione, in duplice copia, di cui una recante la dicitura « per l'acquirente », agli interessati e, tramite il sistema informativo di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159, all'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo. La copia della comunicazione recante la dicitura « per l'acquirente » è consegnata dal produttore all'acquirente medesimo. A partire dal periodo 2001-2002, in applicazione dell'articolo 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio di ogni anno, all'aggiornamento dei quantitativi individuali di riferimento, dandone, entro la medesima data, comunicazione ai produttori interessati e, per tramite del sistema informativo, all'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo.

1. 27. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 3, sostituire il quarto periodo con il seguente: Tali comunicazioni: costituiscono il titolo da consegnare all'acquirente entro cinque giorni della ricezione per l'applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare, in copia controfirmata dal produttore che ne autocertifica la validità.

1. 47. Aloi, Losurdo, Franz, Nuccio Carrara, Colosimo.

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: la copia della comunicazione *aggiungere le seguenti:* o, in presenza di più di un acquirente, copia conforme della medesima comunicazione.

1. 80. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-0*bis*. In applicazione dell'articolo 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, a decorrere dal 1° aprile 2001, la regolamentazione delle quote latte e del prelievo supplementare sul latte bovino è attuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Esse esercitano altresì le funzioni amministrative di applicazione, controllo e gestione del regime delle quote latte e del prelievo supplementare.

1. 30. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Sopprimere il comma 3-bis.

*** 1. 50.** Governo.

Sopprimere il comma 3-bis.

*** 1. 81.** Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Sopprimere il comma 3-bis.

*** 1. 90.** Peretti.

Al comma 3-ter, *primo periodo, dopo le parole:* provvedono ad adeguare *aggiungere le seguenti:* , entro il 30 agosto di ogni anno,

**** 1. 9.** Losurdo, Franz, Aloi, Colosimo, Nuccio Carrara.

Al comma 3-ter, *primo periodo, dopo le parole:* provvedono ad adeguare *aggiungere le seguenti:* , entro il 30 agosto di ogni anno,.

**** 1. 53.** Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 3-ter, *primo periodo, sostituire le parole:* nel corso dell'ultimo periodo *con le seguenti:* nel corso degli ultimi due periodi.

1. 82. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 3-ter, *primo periodo, sostituire le parole:* per almeno il 70 per cento *con le seguenti:* per almeno il 50 per cento.

1. 83. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 3-ter, *secondo periodo, sostituire le parole:* dei produttori *con le seguenti:* dell'azienda.

1. 84. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

*Al comma 3-*ter, *secondo periodo, sostituire le parole:* 31 ottobre *con le seguenti:* 31 dicembre.

1. 85. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

*Al comma 3-*ter, *terzo periodo, dopo le parole:* provvede alla riassegnazione *aggiungere le seguenti:* secondo i criteri di cui al comma 1.

1. 10. Comino, Barral, Gambato, Roscia, Signorini.

*Al comma 3-*ter, *terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* tenendo prioritariamente conto, nei limiti del taglio subito, delle aziende ancora in produzione che, in applicazione della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1995, n. 46, hanno subito il taglio della quota B.

1. 86. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

*Al comma 3-*ter, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora le regioni e le province autonome non provvedano alla riassegnazione, in tutto o in parte, di detti quantitativi nel termine previsto, i quantitativi non riassegnati affluiscono alla riserva nazionale per essere attribuiti alle altre regioni o province autonome che ne facciano richiesta.

1. 11. Franz.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: modelli L 1 pervenuti dopo *aggiungere le seguenti:* il 15 maggio di ogni anno, dopo.

*** 1. 12.** Franz, Aloi, Losurdo.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: modelli L 1 pervenuti dopo *aggiungere le seguenti:* il 15 maggio di ogni anno, dopo.

*** 1. 54.** Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: dopo l'effettuazione delle operazioni di compensazione nazionale *con le seguenti:* dopo la scadenza del termine di cui al regolamento CE n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998.

1. 87. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Sopprimere il comma 5.

1. 31. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ogni anno, entro il 15 luglio, le regioni e le province autonome effettuano, nell'ambito del loro territorio di competenza, e sulla base delle dichiarazioni di consegna degli acquirenti e dei relativi modelli L 1, la compensazione tra le maggiori e minori quantità prodotte tra i titolari di quota rispetto alle assegnazioni valevoli per il periodo conclusosi il 31 marzo precedente. Gli eventuali esuberi risultanti in una o più regioni sono linearmente ridotti, in base alle eventuali minori produzioni riscontrate nelle rimanenti regioni. A tal fine l'AIMA in liquidazione, entro il 25 luglio, comunica alle regioni interessate la percentuale della ulteriore riduzione degli esuberi riscontrati. Ogni anno, entro il 15 agosto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano a ciascun produttore l'ammontare delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare nella contabilità speciale di cui all'articolo 1233, lettera *a),* delle istruzioni generali del tesoro, appro-

vate con decreto del Ministro del tesoro del 30 giugno 1939, e successive modificazioni.

1. 32. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

1. 33. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, primo periodo, premettere le parole: Sino alla riforma organica del settore

1. 13. Comino, Barral, Gambato, Roscia, Signorini.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: si applicano *fino alla fine del periodo con le seguenti:* si applica il criterio di cui all'articolo 1, comma 8, lettera *b)*, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.

1. 34. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1. 35. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, secondo periodo, premettere le parole: A partire dal periodo 1998/99,

1. 14. Comino, Barral, Gambato, Roscia, Signorini.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: anche nei confronti del produttore.

1. 36. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

1. 37. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, sopprimere il quarto periodo.

1. 38. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, sostituire il quinto periodo con il seguente: In caso di mancato pagamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente, le regioni e le province autonome effettuano verifiche, caso per caso, per individuare i motivi e le cause del mancato versamento ed avviare con immediatezza la riscossione coattiva mediante ruolo nei confronti del soggetto risultato alle verifiche insolvente e inadempiente.

1. 15. Franz, Aloi, Losurdo, Nuccio Carrara, Colosimo.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: applicando, in caso di accertata violazione delle disposizioni, le sanzioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 5, della legge 26 novembre 1992, n. 468.

1. 88. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 6, sostituire il primo periodo con i seguenti: In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera *a),* della legge 26 novembre 1992, n. 468, è consentito il trasferimento di quota fra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse. Le relative modalità di controllo saranno previste tenuto conto del disposto degli articoli 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, e delle funzionalità del sistema informatico di supporto. Rimane comunque esclusa la possibilità del trasferimento di quantitativi di riferimento dalle zone di montagna di cui alla direttiva CEE 268/75.

1. 16. Comino, Barral, Gambato, Roscia, Signorini.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: , in deroga a quanto previsto *fino alla fine del comma con le seguenti:* trasferimenti di quota tra produttori che abbiano prodotto e commercializzato nel corso del periodo almeno il settanta per cento della loro quota, tramite stipula di contratto di affitto con efficacia limitata al periodo in corso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera *a)*, della legge 26 novembre 1992, n. 468. Il contratto di affitto può essere stipulato una sola volta. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel caso in cui, nel periodo successivo alla stipula del contratto di affitto, il produttore, che ha affittato parte della propria quota di produzione, non abbia prodotto e commercializzato, salvi i casi di forza maggiore e quelli debitamente certificati che colpiscono la capacità produttiva del produttore in questione, tutto il quantitativo individuale assegnato, provvedono ad adeguare il quantitativo di riferimento alla produzione effettivamente commercializzata. Sono in ogni caso esclusi i contratti di comodato e soccida.

1. 39. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, lettera a), sostituire le parole: il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno *con le seguenti:* il produttore cedente abbia.

1. 63. Malentacchi.

Al comma 6, secondo periodo, la lettera a), sostituire le parole: loro quota *con le seguenti:* propria quota.

1. 64. Malentacchi.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere la lettera b).

1. 89. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 6, secondo periodo, lettera b), dopo le parole: nella medesima *aggiungere le seguenti:* regione o provincia autonoma e nella medesima.

1. 65. Malentacchi.

Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Detti contratti possono essere posti in essere dal singolo produttore esclusivamente una volta nel corso di tre periodi consecutivi.

1. 66. Malentacchi.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole da: i contratti *fino alla fine del periodo con le seguenti:* dall'applicazione del regime delle quote latte i contratti di soccida e di comodato di stalla.

1. 67. Malentacchi.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 30 aprile 2000 *con le seguenti:* 30 giugno 2000.

1. 68. Malentacchi.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 30 aprile 2000 *con le seguenti:* 31 maggio 2000.

1. 17. Comino, Barral, Gambato, Roscia, Signorini.

Al comma 7, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le compensazioni nazionali relative ai periodi di produzione lattiera 1997-98 e 1998-99 sono effettuate secondo il criterio fissato dall'articolo 1, comma 8, lettera *b)*, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.

1. 40. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

1. 41. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-0*bis*. L'AIMA provvede alla restituzione, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, in favore dei produttori, per i quali i conguagli eseguiti in sede di compensazione nazionale relativa ai periodi 1995/96 e 1996/97 ai sensi della legge 27 gennaio 1998, n. 5, non siano stati sufficienti a restituire il prelievo non dovuto già versato, delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto dai produttori interessati per i medesimi periodi. Gli impegni derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico della gestione finanziaria dell'AIMA, bilancio di cassa, conto paritario nazionale n. 2002.

*** 1. 18.** Franz, Losurdo, Aloi, Nuccio Carrara, Colosimo.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-0*bis*. L'AIMA provvede alla restituzione, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, in favore dei produttori, per i quali i conguagli eseguiti in sede di compensazione nazionale relativa ai periodi 1995/96 e 1996/97 ai sensi della legge 27 gennaio 1998, n. 5, non siano stati sufficienti a restituire il prelievo non dovuto già versato, delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto dai produttori interessati per i medesimi periodi. Gli impegni derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico della gestione finanziaria dell'AIMA, bilancio di cassa, conto paritario nazionale n. 2002.

*** 1. 55.** Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-0*bis*. Limitatamente ai periodi 1997-1998 e 1998-1999, al fine di consentire il ripristino della liquidità da parte dei produttori, gli acquirenti restituiscono l'intero prelievo supplementare trattenuto relativo ai suddetti periodi. A seguito delle compensazioni effettuate dall'AIMA in liquidazione, quest'ultima notifica l'importo dell'eventuale prelievo ad ogni singolo produttore che provvederà al versamento entro trenta giorni dal ricevimento. In caso di mancato versamento le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione.

1. 42. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-0*bis*. A favore dei singoli produttori per i quali i conguagli eseguiti in sede di compensazione nazionale 1995-96 e 1996-97 ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 gennaio 1998, n. 5, non siano sufficienti a restituire il prelievo non dovuto già versato, l'AIMA è autorizzata a provvedere alla restituzione delle somme versate in più a carico della gestione finanziaria AIMA, capitolo 2002.

1. 69. Malentacchi.

Sopprimere il comma 7-bis.

1. 43. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

*Al comma 8-*bis, *primo periodo, sostituire le parole da:* affluisce alla riserva *fino a, al secondo periodo:* dei quantitativi che affluiscono *con le seguenti:* è ripartito unicamente tra le regioni i cui produttori sono stati soggetti al pagamento di prelievo supplementare nel periodo compreso tra le campagne 1995-96 e 1998-99. Con le medesime modalità vengono ripartiti i quantitativi che affluiscono.

1. 44. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

*Al comma 8-*bis*, primo periodo, sostituire le parole:* sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali *con le seguenti:* in misura proporzionale all'entità del prelievo supplementare trattenuto ai produttori e versato dagli acquirenti operanti nelle medesime regioni e province autonome nel periodo compreso tra le campagne 1995-96 e 1998-99. A tale riparto provvede, con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: di decreto *con le seguenti:* di detto decreto.

1. 45. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

*Al comma 8-*bis*, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* da adottarsi entro il 31 dicembre 2000.

1. 56. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

*Al comma 8-*bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I suddetti criteri devono prevedere una riserva pari ad almeno il 20 per cento in favore dei produttori delle zone montane.

1. 46. Caparini.